



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2014
(OR. en)**

10139/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)**

**DATAPROTECT 79
JAI 357
MI 450
DRS 71
DAPIX 68
FREMP 101
COMIX 276
CODEC 1346**

NOTA

della:	presidenza
al:	COREPER/Consiglio
n. doc. prec.:	9327/14 DATAPROTECT 64 JAI 266 MI 396 DRS 56 DAPIX 59 FREMP 70 COMIX 236 CODEC 1183
n. prop. Comm.:	5853/12 DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7 COMIX 61 CODEC 219
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Dibattito orientativo sul meccanismo di sportello unico

Contesto

1. Nel 2013 il principio dello sportello unico è stato discusso dal Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) nelle riunioni dell'8-9 gennaio, 27 marzo, 3-4 luglio, 9-10 settembre 2013, 17-18 ottobre, 7-8 e 20 novembre 2013. Durante la presidenza greca, esso è stato discusso alle riunioni del DAPIX del 6 e 19 febbraio, 12-13 marzo, 8 e 16 maggio 2014.

2. Oltre ai contributi scritti precedenti¹, le delegazioni tedesca² e austriaca³ hanno presentato proposte alternative dettagliate.

3. Nella sessione del Consiglio del 7 e 8 ottobre 2013, il presidente ha osservato quanto segue:

- i) in importanti casi transnazionali il progetto di regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di sportello unico al fine di giungere a una decisione di controllo unica che sia rapida, garantisca un'applicazione coerente, assicuri la certezza del diritto e riduca gli oneri amministrativi;
- ii) ulteriore lavoro a livello di esperti su questo tema dovrebbe riguardare un modello in cui una decisione di controllo unica sarebbe adottata dall'autorità di controllo dello "stabilimento principale", mentre la competenza esclusiva di tale autorità potrebbe essere limitata all'esercizio di determinati poteri;
- iii) esperti dovrebbero prendere in esame metodi volti a migliorare la "prossimità" tra le persone fisiche e l'autorità di controllo dotata di potere decisionale tramite il coinvolgimento delle autorità di controllo "locali" nel processo decisionale. Si è anche concluso che si dovrebbe esaminare in che misura si potrebbero incorporare elementi di un modello di codecisione; e
- iv) ulteriore lavoro a livello tecnico dovrebbe includere l'esame della possibilità di attribuire, in alcuni casi, al comitato europeo per la protezione dei dati il potere di adottare decisioni vincolanti riguardo a misure correttive.

4. Alla sessione del Consiglio del 5 e 6 dicembre 2013 alla proposta mancava la maggioranza per attribuire all'autorità per la protezione dei dati dello stabilimento principale alcuni poteri esclusivi in ordine alle misure correttive. Il presidente ha pertanto concluso che vi è divergenza di opinioni tra gli Stati membri e occorre proseguire i lavori a livello tecnico, anche considerando la cooperazione tra le autorità di controllo e la possibilità di affidare al comitato europeo per la protezione dei dati poteri giuridicamente vincolanti.

¹ La sintesi delle osservazioni formulate relativamente ai capi VI e VII figura nel doc. 7105/6/13 REV 6 DATAPROTECT 28 JAI 182 MI 170 DRS 42 DAPIX 49 FREMP 24 COMIX 141 CODEC 476. Una serie di osservazioni specifiche sul meccanismo di sportello unico figura nel doc. 7464/2/14 REV 2 DATAPROTECT 43 JAI 149 MI 256 DRS 36 DAPIX 41 FREMP 40 COMIX 146 CODEC 720.

² 6637/14 DATAPROTECT 29 JAI 98 MI 177 DRS 25 DAPIX 22 FREMP 27 COMIX 106 CODEC 451

³ 8275/14 DATAPROTECT 53 JAI 199 MI 319 DRS 47 DAPIX 52 FREMP 52 COMIX 197 CODEC 936.

5. Alla sessione del Consiglio del dicembre 2013, il Servizio giuridico del Consiglio ha osservato che il modello che risultava dal lavoro tecnico sarebbe incompatibile con il diritto ad un ricorso effettivo. Secondo il Servizio giuridico del Consiglio, tale problema potrebbe essere attenuato attribuendo taluni poteri al comitato europeo per la protezione dei dati con un ricorso alla Corte di giustizia in alcuni casi transnazionali. Il parere è illustrato nel contributo scritto del Servizio giuridico del Consiglio⁴.

6. La presidenza ha riformulato le disposizioni sul meccanismo di sportello unico per tenere conto delle varie preoccupazioni espresse dagli Stati membri al fine di garantire una cooperazione efficace, fluida e ben organizzata fra le autorità di controllo.

7. Il testo di compromesso attuale prevede che un'autorità per la protezione dei dati possa agire come autorità capofila in casi di trattamento da parte di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento stabilito in un solo Stato membro ma che incida su interessati in altri Stati membri. Esso copre anche la situazione del trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento dello stesso responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di vari Stati membri. In entrambi i casi l'autorità per la protezione dei dati dello Stato membro dello stabilimento principale o unico agisce come autorità capofila in stretta cooperazione con le autorità degli altri Stati membri interessati.

8. La presente nota si concentra su due aspetti principali. Il primo riguarda l'esigenza di garantire la prossimità del processo decisionale all'interessato e il ruolo delle autorità di controllo locali. Vari elementi, elencati qui di seguito (punti 9-17), sostengono questo aspetto. Il secondo riguarda i poteri dell'autorità di controllo capofila (punto 18).

Prossimità all'interessato e ruolo dell'autorità di controllo locale

L'autorità di controllo locale tratta "casi locali"

9. Il meccanismo dello sportello unico non si applicherà se l'oggetto del trattamento specifico riguarda esclusivamente il trattamento eseguito in un solo Stato membro e con il coinvolgimento solo di interessati in quell'unico Stato membro ("caso locale"), ad esempio quando l'oggetto riguarda il trattamento di dati sui dipendenti nel contesto occupazionale specifico di uno Stato membro.

⁴ 18031/13 JUR 658 JAI 1167 DAPIX 160 DATAPROTECT 205 CODEC 3040.

Le autorità di controllo locali sono coinvolte nel processo decisionale dall'autorità capofila

10. La presidenza si è impegnata a garantire la prossimità coinvolgendo tutte le autorità di controllo interessate nella decisione relativa al progetto di misura. L'autorità di controllo "locale" interessata può far scattare il meccanismo di cooperazione rinviando la questione all'autorità capofila. Qualora l'autorità "locale" che indaga su un caso concluda che il trattamento erroneo debba essere affrontato mediante misure correttive, di autorizzazione o di consulenza, trasmetterà il caso all'autorità capofila.

11. L'autorità capofila non può adottare un approccio "individuale" ma deve collaborare con le autorità per la protezione dei dati degli altri Stati membri interessati dal trattamento in questione in uno sforzo di raggiungere un consenso. Dopo aver indagato sulla questione e aver comunicato le informazioni pertinenti alle autorità per la protezione dei dati interessate, l'autorità di controllo capofila deve, ove opportuno, redigere un progetto di decisione sulla misura (correttiva, di autorizzazione o di consulenza) da adottare e trasmetterla a tutte le autorità interessate per un parere, nonché tenere debitamente conto delle loro opinioni.

12. Il meccanismo di cooperazione consente quindi alle autorità di controllo interessate di contribuire al processo decisionale riguardo alla decisione adottata dall'autorità capofila.

Possibilità per le autorità di controllo locali di giungere a composizioni amichevoli riguardo ai reclami

13. Le persone fisiche hanno sempre la possibilità di presentare reclami alla propria autorità di controllo "locale" (es. un'autorità diversa dall'autorità capofila). Qualora tale reclamo riguardi solo attività di trattamento di uno stabilimento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in un solo Stato membro e la questione non riguardi altri interessati, l'autorità per la protezione dei dati può incoraggiare una composizione amichevole fra l'interessato e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento. Ove tale composizione amichevole sia impossibile o non sia appropriata, l'autorità "locale" rinvia la questione e il risultato delle relative indagini all'autorità di controllo capofila.

Possibilità per le autorità di controllo locali di sottoporre un progetto di decisione all'autorità capofila

14. L'autorità di controllo locale a cui viene presentato un reclamo dovrebbe avere la possibilità di sottoporre all'autorità capofila, nel trasmettere la questione, un progetto di decisione.

Possibilità per le autorità di controllo locali di opporsi a un progetto di decisione

15. Le autorità per la protezione dei dati possono esprimere il loro parere mediante la cosiddetta "procedura di approvazione tacita". Ove, entro un periodo di quattro settimane dopo essere state consultate, una delle autorità per la protezione dei dati interessate esprima un'obiezione motivata al progetto di decisione dell'autorità capofila, quest'ultima sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati nell'ambito del meccanismo di coerenza. Il comitato formula quindi un parere in merito.

Possibilità per le autorità di controllo locali di archiviare o respingere reclami inammissibili o infondati

16. L'autorità di controllo locale a cui è stato presentato un reclamo dovrebbe essere in condizione di archiviare o respingere, d'accordo con l'autorità capofila, un reclamo inammissibile o infondato e notificare tale decisione al reclamante. In tal caso, ove l'autorità capofila non abbia preso provvedimenti contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, i reclamanti disporrebbero di mezzi di ricorso contro la decisione dell'autorità di controllo locale dinanzi ai tribunali del proprio Stato membro.

17. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento potrebbe presentare un ricorso nei confronti dell'autorità capofila nello Stato membro in cui è ubicato il suo stabilimento principale, e il reclamante nello Stato membro dell'autorità di controllo locale a cui è stato presentato il reclamo.

Poteri dell'autorità capofila

18. Almeno uno Stato membro ha sollevato problemi costituzionali per quanto riguarda gli effetti giuridici in altri Stati membri qualora le misure adottate dall'autorità capofila possano implicare l'esecuzione di tale misura da parte dell'autorità capofila nel territorio di altri Stati membri. La presidenza ha cercato di attenuare tali preoccupazioni chiarendo che l'autorità capofila sarà competente per applicare i propri poteri di controllo, decidere sul caso e rivolgere tale decisione, sul proprio territorio, allo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento. Spetterebbe quindi al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento attuare la decisione riguardo a tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Tale approccio dovrebbe rispondere alla preoccupazione relativa all'esecuzione in un altro Stato membro delle misure correttive adottate dall'autorità capofila, poiché tali misure correttive sarebbero notificate allo stabilimento principale (o unico) presente nel suo territorio.

Quesito

19. *Alla luce di quanto precede, si invitano le delegazioni a indicare se ritengono che i miglioramenti apportati al meccanismo di sportello unico ("casi locali", composizione amichevole, chiarimento della portata della decisione dell'autorità per la protezione dei dati capofila) rappresentino un passo avanti verso la costruzione di un meccanismo dello sportello unico coerente ed efficiente, garantendo al tempo stesso la prossimità.*